IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Bollettino di Vigilanza

Anno XIV n. 9/2026

Pubblicato il 30 ottobre 2026

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
http://www.ivass.it

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 *(online)*

Indice

1. REGOLAMENTI....3

Regolamento IVASS n. 59 del 22 settembre 2026 5
Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27. 5

2. PROVVEDIMENTI....11

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 13

Provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026 13
Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private 13

Provvedimento n. 175 del 29 settembre 2026 20
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 135 del 27 luglio 2023 e dal Provvedimento n. 150 del 25 settembre 2024, concernenti nuovi contenuti e termini per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura dei rischi catastrofali e alle polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria. 20

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 23

Provvedimento Prot. n. 0205704 del 15 settembre 2026 23
Zurich Investments Life S.p.A. Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie sui derivati OTC infragruppo non compensati centralmente. Provvedimento....23

Provvedimento Prot. n. 0205723 del 15 settembre 2026 24
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. delle partecipazioni qualificate indirette in Assicurazioni Generali S.p.A., AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. all'esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., comunicata al mercato in data 8 giugno 2026. Provvedimento....24

Provvedimento Prot. n. 0205793 del 15 settembre 2026 25
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, alla fusione per incorporazione di Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. in Groupama Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. 25

Provvedimento Prot. n. 0217042 del 30 settembre 2026 26
Autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo di Genertel S.p.A., avente ad oggetto i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi in Polonia, a favore di Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., con sede legale in Varsavia. Provvedimento....26

Provvedimento Prot. n. 0217051 del 30 settembre 2026 27
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art.198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, relativa al trasferimento totale del portafoglio assicurativo della sede secondaria nello Stato di New York a favore di Generali USA Insurance Company, con sede legale nel medesimo Stato. Provvedimento....27

2.3 MODIFICHE STATUTARIE 28
Provvedimento Prot. n. 0211175 del 22 settembre 2026 28
Unipol Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento 28
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO 29
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA....31
4. ALTRE NOTIZIE 33
Comunicazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo italiano, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per incorporazione di Marco Title Europe Limited (MTEL, ex Stewart Title Europe Ltd, STEL), in Marco Insurance PCC Ltd (MIPCC), entrambe con sede legale in Malta. 35
Comunicazione della fusione per incorporazione di Merkur Lebensversicherung Aktiengesellschaft, con sede in Austria, in Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, con sede in Austria. 36

1. REGOLAMENTI

Regolamento IVASS n. 59 del 22 settembre 2026

Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni**,** recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare gli articoli 148 e 149;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l'IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

VISTO l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'IVASS predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa è tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività realizzate per contrastare le frodi nel settore assicurativo;

VISTO il Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016 recante la disciplina della Banca Dati Sinistri;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, in materia di parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, in materia di indicatori e livelli di anomalia di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 108, modificato dal Provvedimento IVASS n. 158 del 21 gennaio 2025;

VISTO il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – "Codice della Strada";

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo danni 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
b) "banca dati sinistri": la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;
c) "CARD": la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
d) "CARD-CID": la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
e) "CARD-CTT": la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
f) "fiduciari": periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;
g) "furto d'identità": la sottrazione illecita di dati personali di un soggetto riconducibile al reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., e al reato di frode informatica, di cui all'art. 640 - *ter*, comma 3, c.p.;
h) "imprese di assicurazione autorizzate in Italia": le società di cui all'articolo 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
i) "imprese di assicurazione comunitarie": le società di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica;
j) "imprese designate": le imprese designate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla gestione dei sinistri per conto del Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS);
k) "indicatore del rischio frode": fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;
l) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

m) “intestazione fittizia”: fattispecie di intestazione o cointestazione simulata o che eluda o pregiudichi l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo secondo quando stabilito all’art. 94 – *bis* del Codice della Strada;
n) “IVASS” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
o) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del Codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e per le imprese comunitarie l'organo della società cui competono la gestione dell'impresa, l'assunzione delle decisioni strategiche e operative e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
p) “parametri di significatività”: gli indicatori del rischio frode individuati dall’IVASS con il Provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010;
q) “posizioni di danno”: numero di richieste di risarcimento per sinistro, distinte analiticamente per categoria di danno: danno a cose e lesioni alla persona;
r) “relazione”: la relazione in tema di attività antifrode di cui all’art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;
s) “risarcimento diretto”: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
t) “rischio frode”: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell’impresa di assicurazione, sia durante l’*iter* contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;
u) “sinistro”: il sinistro relativo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’art. 2, comma 3, n. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
v) “sinistro chiuso senza seguito per attività antifrode”: il sinistro archiviato a seguito degli approfondimenti antifrode e senza che siano stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento danni nei confronti del presunto danneggiato/creditore;
w) “sinistro esposto al rischio frode”: il sinistro al quale è riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;
x) “sinistro oggetto di approfondimento”: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie;
y) “sinistro oggetto di disconoscimento”: il sinistro per il quale una delle parti coinvolte nega l’accadimento dell’evento;
z) “sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD”: sinistro gestito e definito secondo la procedura di risarcimento diretto in assenza delle condizioni per l’applicabilità della CARD oppure, contrariamente a quanto accertato in sede CARD, in tema di responsabilità dei conducenti;
aa) “stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall’accertamento di frodi”: gli importi decurtati dalla riserva sinistri durante l’esercizio a seguito dell’attività antifrode svolta, dovendosi con ciò intendere gli importi relativi ai sinistri chiusi senza seguito per attività antifrode al lordo degli oneri sostenuti a essa connessi;
bb) “unità di rischio”: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato, o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei

servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.

Art. 4
(Finalità della relazione)

1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.

Art. 5
(Contenuto della relazione)

1. Il modello di relazione si compone di quattro prospetti numerici e di un questionario.

2. Il prospetto denominato "MANFR_S2P1" (allegato 1) contiene dati distinti per provincia, per posizione di danno, per tipologia di gestione propria o in qualità di impresa designata e per esercizio di riferimento relativi alle seguenti tipologie di sinistri:

a. denunciati nell'esercizio di riferimento rapportati alle unità di rischio;

b. esposti al rischio frode;

c. oggetto di specifico approfondimento;

d. chiusi senza seguito per attività antifrode;

e. per i quali sono state presentate denunce/querele;

f. oggetto di disconoscimento

3. Il prospetto denominato "MANFR_S2P2" (allegato 2) contiene i dati di cui sopra riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della CARD.

4. Il prospetto denominato "MANFR_S3P1" (allegato 3) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti e al relativo esito.

5. Il prospetto denominato "MANFR_S3P2" (allegato 4) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele riferiti ai contratti e alla documentazione contrattuale, anche con riferimento ai contratti annullati per furto d'identità e intestazione fittizia.

6. Il questionario (allegato 5) contiene le informazioni relative al sistema organizzativo aziendale e alle procedure, anche di natura informatica, adottati dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode sia in fase di assunzione dei contratti sia di liquidazione dei sinistri.

Art. 6
(Modalità e termini)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica trasmettono la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie abilitate che nel corso dell'esercizio di riferimento abbiano gestito esclusivamente sinistri senza stipulare nuovi contratti sono esonerate dall'obbligo di invio dell'allegato 4 di cui all'art. 5.

3. Le imprese di assicurazione in Italia e le imprese comunitarie che, benché autorizzate o abilitate, non abbiano esercitato il ramo nel corso dell'esercizio di riferimento sono esonerate dall'invio dei modelli di cui all'art. 5.

4. Le modalità tecniche di trasmissione dei prospetti e del questionario sono riportate nel documento denominato "Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull'attività antifrode", unitamente a un prospetto in formato excel esemplificativo del tracciato dati, presenti entrambi nel sito dell'IVASS nella sezione dedicata alle Banche dati R.C. auto e Antifrode.

Art. 7
(Abrogazioni)

Sono abrogati il Regolamento Isvap del 9 agosto 2012, n. 44 ed il Provvedimento IVASS del 19 marzo 2013, n. 1.

Art. 8
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026

Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTA la Comunicazione Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025 con la quale è stato comunicato agli emittenti che acquistano cripto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti;

VISTO il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* all'IFRS 9 "Strumenti finanziari" e all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: Informazioni integrative", aventi l'obiettivo di tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione del 2022 concernente le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 e di rispondere alla richiesta che i portatori di interessi hanno presentato all'IFRS *Interpretations Committee*;

VISTO il Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* all'IFRS 1 "Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: Informazioni integrative", all'IFRS 9 "Strumenti finanziari", all'IFRS 10 "Bilancio consolidato" e al Principio contabile internazionale (IAS) n. 7 "Rendiconto finanziario", nell'ambito dell'ordinaria attività di miglioramento degli standard contabili esistenti condotta dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);

VISTO il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che ha adottato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio" emanato dall'*International Accounting Standards Board*. L'adozione dell'IFRS 18 ha anche comportato l'introduzione di modifiche ad altri principi contabili internazionali e il ritiro dello IAS 1 "Presentazione del bilancio";

PREMESSO che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 9 aprile all'8 giugno 2026;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 e il Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 hanno previsto che le imprese applichino le modifiche contemplate da tali Regolamenti al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 ha previsto che le imprese applichino le modifiche connesse con l'adozione dell'IFRS 18 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 7 (Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 8 (Modifiche agli allegati al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 9 (Pubblicazione)
Art. 10 (Entrata in vigore)

Allegati

A Allegato 1 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS
B Allegato 2 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio d'esercizio IAS/IFRS
C Allegato 3 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio consolidato
D Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 – Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209
E Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)
F Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Tabella sui premi
G Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione (Allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)

Art. 1
(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*all'allegato 2*" sono sostituite dalle parole "*agli allegati 2 e 3*".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*, tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1*" sono eliminate.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*- che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo - tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1*" sono eliminate.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*dalla Nota Integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo*" sono sostituite dalle parole "*dagli schemi del bilancio di cui all'allegato 2, ivi inclusa la Nota Integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti. Inoltre, è consentita l'aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali*".

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,*" sono eliminate.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*allegato 3*" sono sostituite dalle parole "*allegato 4*".

Art. 4
(Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione*"; dopo il nono periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione*"; il sedicesimo periodo è sostituito come segue: "*Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi*"; dopo il sedicesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "*Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico - composizione*"; "*Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione*"; *"Utili/Perdite da valutazione - rettifiche/riprese di valore per rischio di credito"; "Proventi/oneri da investimenti immobiliari - composizione"; "Interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie - composizione*"; il ventitreesimo e il ventiquattresimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: "*Stato patrimoniale per settore di attività*" e "*Conto economico per settore di attività*".

Art. 5
(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo le parole "*Nota Integrativa*" è aggiunta la parola "*consolidati*"; b) le parole "*allegato 2*" sono sostituite dalle parole "*allegato 3*".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) le parole "*all'allegato 2*" sono sostituite dalle parole "*all'allegato 3*"; b) le parole "*che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo*" sono eliminate.

3. Il comma 3 dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*dalla Nota Integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo*" sono sostituite dalle parole "*dagli schemi del bilancio consolidato di cui all'allegato 3, ivi inclusa la Nota Integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti. Inoltre, è consentita l'aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali*".

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,*" sono eliminate.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*all'allegato 4*" sono sostituite dalle parole "*all'allegato 5*".

Art. 7
(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo la parola "*Complessivo*" è aggiunta la parola "*consolidati*"; b) le parole "*allegato 2*" sono sostituite dalle parole "*allegato 3*".

2. Il comma 2 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione*"; dopo il tredicesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione*"; il ventesimo periodo è sostituito come segue: "*Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi*"; dopo il ventesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "*Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico - composizione*"; "*Proventi/oneri da attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico - composizione*"; "*Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione*"; "*Proventi/oneri da altre attività e passività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione*"; *"Utili/Perdite da valutazione - rettifiche/riprese di valore per rischio di credito";* "*Proventi/oneri da investimenti immobiliari - composizione*"; "*Interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie - composizione*"; il ventottesimo, il ventinovesimo e il trentesimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: "*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo Consolidato*", "*Stato patrimoniale consolidato per settore di attività*" e "*Conto economico consolidato gruppo per settore di attività*"; dopo il trentesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Conto economico consolidato conglomerato per settore di attività*".

Art. 8
(Modifiche agli allegati al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Gli Allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati come di seguito indicato:

a) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato A al Provvedimento;

b) l'Allegato 2 è sostituito dagli Allegati B e C al Provvedimento;

c) l'Allegato 3 è sostituito dall'Allegato D al Provvedimento;

d) il documento "Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)" è sostituito dall'Allegato E al Provvedimento;

e) il documento "Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato" – "Tabella sui premi" - di cui all'Allegato 4 è sostituito dall'Allegato F al Provvedimento;

f) il documento "Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato" - "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" - di cui all'Allegato 4 è sostituito dall'Allegato G al Provvedimento.

Art. 9
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le modifiche al bilancio d'esercizio IAS/IFRS e al bilancio consolidato si applicano con le seguenti tempistiche:

   a) a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2026 per: i) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative agli impatti degli eventi contingenti sui flussi di cassa contrattuali; ii) le modifiche apportate alla tabella "Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo" della Nota Integrativa; iii) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle cripto-attività e cripto-passività; iv) le semplificazioni apportate alle tabelle di Nota Integrativa relative alle cessioni in riassicurazione e ai contratti di assicurazione emessi (inclusa la tabella "Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi"); v) le nuove tabelle "Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione" e "Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione";

   b) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2027 per: i) gli schemi del bilancio "Stato patrimoniale – Attività", "Conto economico", "Rendiconto finanziario – metodo diretto", e "Rendiconto finanziario – metodo indiretto"; ii) le nuove tabelle di conto economico da inserire nella Nota Integrativa; iii) le modifiche apportate alle tabelle "Risultato finanziario totale e degli investimenti immobiliari ripartito per

segmento vita e segmento danni", "Sintesi dei risultati finanziari e assicurativi ripartiti per segmento vita e segmento danni", "Stato patrimoniale per settore di attività" e "Conto economico per settore di attività" della Nota Integrativa; iv) le informazioni relative agli "Indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale";

c) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per: i) la suddivisione della Nota Integrativa in "Parti" e "Sezioni"; ii) tutte le restanti modifiche (ad esempio, quelle relative alle informazioni di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella Nota Integrativa).

3. Le modifiche alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano con le seguenti tempistiche:

a) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera b), ad eccezione delle nuove tabelle di conto economico da inserire nella Nota Integrativa (romanino ii)) che vanno prodotte a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2028;

c) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2029 per le modifiche di cui al comma 2, lettera c).

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 175 del 29 settembre 2026

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 135 del 27 luglio 2023 e dal Provvedimento n. 150 del 25 settembre 2024, concernenti nuovi contenuti e termini per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura dei rischi catastrofali e alle polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'articolo 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) che ha introdotto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione al Registro delle imprese;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 e successive modificazioni che ha stabilito i termini per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per le diverse categorie di imprese;

VISTA la legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha attribuito al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l'IVASS, la funzione di controllo e verifica contro pratiche speculative sui premi assicurativi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze (MEF) e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT) del 30 gennaio 2025, n. 18 concernente il "Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare termini, contenuti e modalità per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura dei rischi catastrofali;

CONSIDERATA l'esigenza di rivedere, semplificando rispetto alle attuali rilevazioni, anche i contenuti per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)
Art. 2 (Pubblicazione)
Art. 3 (Entrata in vigore)

Allegati:
Allegato 11 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali).
Allegato 12 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture assicurative per la responsabilità civile sanitaria).

Art. 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)

1. All'articolo 3 (Ambito di applicazione), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
   "4. *Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo IV, art. 10-quater il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione del ramo 8 – incendio e altri danni ai beni - nel territorio della Repubblica italiana e che hanno in essere coperture obbligatorie per i rischi catastrofali.*
   5. *Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo IV, art. 10-quinquies il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato dello S.E.E., ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano in portafoglio rischi di responsabilità civile sanitaria.*
2. Dopo l'articolo 10-ter (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli) è aggiunto il seguente Capo:

CAPO IV
ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 10-quater
(Indagine sui prezzi delle polizze a copertura delle catastrofi naturali)

1. *Con cadenza semestrale le imprese di assicurazioni che sottoscrivono coperture assicurative ai sensi della Legge 27 maggio 2025 n. 78 trasmettono all'IVASS i dati e le informazioni secondo le istruzioni di cui all'allegato 11, relative a tutti i contratti in vigore alle date di riferimento indicate al comma 2.*
2. *I dati e le informazioni di cui al comma 1, riferiti ai contratti in vigore al 31 marzo e al 30 settembre, sono trasmessi, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno.*

Art. 10-quinquies
(Indagine sulle polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari)

1. *Con cadenza annuale le imprese di assicurazioni che sottoscrivono polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari trasmettono all'IVASS i dati e le informazioni, secondo le istruzioni di cui all'allegato 12, relative a tutti i contratti in vigore al 31 dicembre di ciascun anno.*
2. *I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi entro il 30 aprile successivo alla data di riferimento."*

3. All'articolo 13 (Entrata in vigore), comma 1, dopo le parole "L'articolo 10-ter entra in vigore il 1° ottobre 2024." sono aggiunte le seguenti: "*Gli articoli 10-quater e 10-quinquies entrano in vigore il 30 settembre 2026.".*
4. Dopo il Nuovo Allegato 10, sono aggiunti i seguenti: "*Allegato 11(Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali)*" e "*Allegato 12 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture assicurative per la responsabilità civile sanitaria)*".

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 30 settembre 2026.
2. In fase di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2026, le imprese trasmettono all'IVASS i dati sulle polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari di cui all'art. 10-quinquies, relativi al 2025.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0205704 del 15 settembre 2026

Zurich Investments Life S.p.A. Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie sui derivati OTC infragruppo non compensati centralmente. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta il 30 giugno 2026, Zurich Investments Life S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 11, commi 8, del Regolamento (UE) n. 648 del 4 luglio 2012 (EMIR), l'autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con la controllante diretta Zurich Insurance Company Ltd, con sede in Svizzera.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 3 e 11, comma 8 del citato Regolamento (UE) n. 648 del 4 luglio 2012, nonché degli artt. 32-34 del Regolamento Delegato (UE) n. 2251 del 4 ottobre 2016, si autorizza Zurich Investments Life S.p.A. all'esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con Zurich Insurance Company Ltd. La presente autorizzazione è limitata agli elementi di seguito indicati:

- categoria di attività sottostante: rischio azionario e rischio valutario;
- tipologia di contratti: *total return swap*, *FX forward*;
- volume annuo previsto: importo massimo di valore nozionale complessivo di 166 milioni di euro di cui 80 milioni di euro per il rischio azionario ed 86 milioni di euro per il rischio valutario.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0205723 del 15 settembre 2026

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. delle partecipazioni qualificate indirette in Assicurazioni Generali S.p.A., AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. all'esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., comunicata al mercato in data 8 giugno 2026. Provvedimento.

Intesa Sanpaolo S.p.A., con istanza pervenuta il 26 giugno 2026, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad acquisire, ad esito positivo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

- la partecipazione qualificata indiretta superiore al 10% nel capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per il tramite di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Mediobanca S.p.A.;
- le partecipazioni qualificate indirette pari al 50% del capitale sociale di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., per il tramite di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, è stata accertata, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad acquisire una partecipazione qualificata indiretta superiore al 10% nel capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. e le partecipazioni qualificate indirette pari al 50% del capitale sociale di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., per effetto dell'acquisizione di una partecipazione di controllo ad esito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0205793 del 15 settembre 2026

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, alla fusione per incorporazione di Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. in Groupama Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con comunicazione del 22 luglio 2026, Groupama Assicurazioni S.p.A. e la controllata Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. hanno presentato istanza congiunta volta a ottenere l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. in Groupama Assicurazioni S.p.A..

Ad esito dell'istruttoria svolta si accerta, ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. del 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 30 del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14, la fusione per incorporazione di Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A. in Groupama Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0217042 del 30 settembre 2026

Autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo di Genertel S.p.A., avente ad oggetto i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi in Polonia, a favore di Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., con sede legale in Varsavia. Provvedimento.

Con istanza del 24 aprile 2026 Genertel S.p.A. e Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. hanno chiesto l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo, avente ad oggetto i contratti stipulati da Genertel S.p.A. in regime di libertà di prestazione di servizi in Polonia, a favore di Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., società del gruppo Generali con sede legale in Varsavia.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del trasferimento del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, il trasferimento del portafoglio assicurativo, avente ad oggetto i contratti stipulati da Genertel S.p.A. in regime di libertà di prestazione di servizi in Polonia, a favore di Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., con sede legale in Varsavia.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0217051 del 30 settembre 2026

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art.198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap 18 febbraio 2008 n. 14, relativa al trasferimento totale del portafoglio assicurativo della sede secondaria nello Stato di New York a favore di Generali USA Insurance Company, con sede legale nel medesimo Stato. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 30 aprile 2026, Assicurazioni Generali S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo della sede secondaria nello Stato di New York a favore della controllata Generali USA Insurance Company, con sede legale nel medesimo Stato.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del trasferimento del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della normativa in oggetto, il trasferimento totale del portafoglio assicurativo della sede secondaria nello Stato di New York a favore di Generali USA Insurance Company, con sede legale nello Stato di New York.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento Prot. n. 0211175 del 22 settembre 2026

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

La società Unipol Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 14 agosto 2026, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2026.

Le modifiche statutarie riguardano l'articolo 5 (Capitale) e prevedono:

- l'attribuzione, da parte dell'assemblea straordinaria, al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di € 2,5 miliardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice civile;
- il conferimento al consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega, le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C del 7 settembre 2026	C/2026/4580 Causa T-247/24: Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2026 – Evroins inshurans grup / EIOPA (Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Richiesta di avvio di un'indagine – Rifiuto dell'EIOPA – Decisione della commissione di ricorso di respingere il ricorso in quanto irricevibile – Incompetenza manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto).
L del 14 settembre 2026	Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2041 della Commissione, dell'11 settembre 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2026 fino al 29 settembre 2026
L del 24 settembre 2026	Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2026, del 5 giugno 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/2001]; Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2026, del 5 giugno 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/2008]; Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2026, del 5 giugno 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/2011]; Decisione del Comitato misto SEE n. 176/2026, del 5 giugno 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/2012]; Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2026, del 5 giugno 2026, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/2013]

4. ALTRE NOTIZIE

Comunicazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo italiano, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per incorporazione di Marco Title Europe Limited (MTEL, ex Stewart Title Europe Ltd, STEL), in Marco Insurance PCC Ltd (MIPCC), entrambe con sede legale in Malta.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza di Malta, MFSA, ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo italiano ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per incorporazione di Marco Title Europe Limited (MTEL, ex Stewart Title Europe Ltd, STEL), in Marco Insurance PCC Ltd (MIPCC), entrambe con sede legale in Malta, con effetto dal 30 settembre 2026.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione della fusione per incorporazione di Merkur Lebensversicherung Aktiengesellschaft, con sede in Austria, in Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, con sede in Austria.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Austria FMA ha comunicato l'approvazione della fusione per incorporazione di Merkur Lebensversicherung Aktiengesellschaft, con sede in Austria, in Merkur Versicherung Aktiengesellschaft, con sede in Austria, con effetto dal 3 ottobre 2026.

La fusione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.